



Studio Denti & Associati
Consulenza aziendale - Tributaria - del Lavoro

Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com
studiodenti@studiodenti.com
Via Aspromonte 55 - Nuoro 08100
+39 0784 33414

Circolare per il Cliente 3 maggio 2019

IN BREVE

- L'attivazione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio
- Dichiarazione IVA 2019 inviata oltre il termine: ravvedimento e sanzioni
- Spesometro ed esterometro: regolarizzazione e sanzioni
- Nuove modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi
- Ristrutturazioni edilizie: la mancata comunicazione all'Enea non comporta la revoca della detrazione

APPROFONDIMENTI

- Dichiarazione IVA 2019 tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA, FATTURA ELETTRONICA

L'attivazione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2019, n. 107524

Con il Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha differito dal 3 al 31 maggio 2019 la messa a disposizione della funzionalità di consultazione delle fatture elettroniche nel portale "Fatture e Corrispettivi".

Il servizio, previa esplicita adesione, permetterà al contribuente e al suo intermediario di consultare e acquisire le fatture elettroniche e i relativi duplicati informatici.

La possibilità di consultazione, ad oggi, è possibile per tutti i soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, ma al fine di garantire la privacy richiesta dal Garante, l'Amministrazione Finanziaria riserverà tale funzione solo a chi aderirà al servizio.

È stabilito un periodo transitorio, in cui è possibile optare per l'utilizzazione del servizio, **entro il 2 settembre 2019**. Se entro tale data non avverrà l'adesione, l'Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate.

L'adesione al servizio di consultazione potrà essere effettuato anche dall'intermediario abilitato, purché gli sia stata conferita delega.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2019 inviata oltre il termine: ravvedimento e sanzioni

Il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2019, riferita al periodo 2018.

È comunque possibile inviare la dichiarazione, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria e quindi **entro il 29 luglio 2019**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa.

Vedi l'Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Spesometro ed esterometro: regolarizzazione e sanzioni

È scaduto il 30 aprile 2019 il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto "spesometro") relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l'invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018.

Medesima scadenza prevista per l'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica ("esterometro").

In caso di spesometro o esterometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la **sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre**. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati **può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento**, e quindi:

- a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;

- a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.

IVA, ADEMPIMENTI

Nuove modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2019, n. 99297

In vista dell'introduzione dell'obbligo di **invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per alcuni contribuenti** (commercianti al minuto con volume d'affari complessivo, nell'anno 2018, superiore a 400.000 euro), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 99297/2019, aggiornando il precedente Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 e modificando le specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.

In particolare, è previsto che **la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell'Agenzia Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili**. Vi sarà quindi un'ulteriore modalità per l'invio dei corrispettivi oltre all'impiego dei registratori telematici.

Avvalendosi della procedura web dell'Agenzia Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l'acquirente, a certificare l'acquisto effettuato.

IMPRESE, ENTI NO PROFIT

Trasparenza per le erogazioni pubbliche: alcune modifiche dal decreto "Crescita"

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 35

Il decreto-legge "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, contiene alcune modifiche alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. L'obbligo di informativa deve essere adempiuto, da parte degli enti non commerciali, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali, **entro il 30 giugno di ogni anno** (e non più entro il 28 febbraio).

Gli obblighi di informativa, sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese, che devono adempiere nella Nota integrativa, riguardano gli importi "effettivamente erogati" e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

I soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Questa modalità di adempimento trova applicazione anche in relazione ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Rimane fermo, inoltre, **il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione**.

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: la mancata comunicazione all'Enea non comporta la revoca della detrazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E

Con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

La risoluzione precisa in conclusione che **in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all'ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni**.

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2019 tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni

Il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2019, riferita al periodo 2018.

È comunque possibile inviare la dichiarazione, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria e quindi **entro il 29 luglio 2019**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

Dichiarazione tardiva

La **sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro**, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le **sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta**, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione omessa

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2019 la dichiarazione IVA è considerata omessa, ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale **la sanzione va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta**.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 7 maggio 2019	IRPEF	Ultimo giorno utile per le iscrizioni online per il 5 per mille 2019 (prima iscrizione).	Enti di volontariato, Onlus e associazioni sportive dilettantistiche	Telematica
Martedì 21 maggio 2019	IRPEF	Segnalazione per procedere alla correzione di eventuali errori di iscrizione nell'elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille.	Enti di volontariato, Onlus e associazioni sportive dilettantistiche	Comunicazioni e alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.
Venerdì 31 maggio 2019	Adesione al servizio di consultazioni e fatture elettroniche	Termine entro il quale è resa disponibile la funzionalità del servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. È possibile aderire al servizio sino al 2 settembre 2019.	Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.	Sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Venerdì 31 maggio 2019	Liquidazione periodiche IVA	Termine per la trasmissione all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica
Venerdì 31 maggio 2019	Comunicazione dati fatture transfrontaliere "esterometro"	Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di aprile 2019.	Operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.	Telematica
Venerdì 31 maggio 2019	Definizione agevolata PVC	Termine per la presentazione della dichiarazione per aderire alla definizione agevolata dei PVC. Termine per il versamento	Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei PVC.	Telematica Mod. F24

		del dovuto (o della prima rata) per aderire alla definizione agevolata dei PVC.		
Venerdì 31 maggio 2019	Liti tributarie pendenti	Termine ultimo per presentare istanza di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che risultano pendenti al 24 ottobre 2018 in ogni stato e grado del giudizio.	Contribuenti "parte" della controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria di cui è parte l'Agenzia dell'Entrate, in qualsiasi grado di giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), purché il ricorso di 1° grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018.	Telematica